

COPIA

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

ATTO DI APPELLO


Procedimento penale n. \_\_\_\_\_ R.G. n.r. \_\_\_\_\_

per il sig. P. M. \_\_\_\_\_, nato a Perugia il \_\_\_\_\_, domiciliato in Perugia alla \_\_\_\_\_, difeso di fiducia dall'Avv. \_\_\_\_\_ del foro di Perugia,

avverso

tutti i punti della sentenza del Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari n. 425/07, pronunciata il 20.09.2007, con motivazione depositata il 24.3.2009, e con notifica dell'avvenuto deposito il 3 aprile 2009, con la quale il sig. P. M. \_\_\_\_\_ veniva condannato per il reato p.e.p. dall'art. 589, co. 1, 2 e 3, c.p., concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, e considerata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, danno da liquidarsi in separata sede civile con una provvisoria provvisoriamente esecutiva nella misura indicata nella sentenza, nonché al pagamento delle spese del procedimento e di costituzione delle parti civili; e ciò per i seguenti specifici motivi:

1) La sentenza ripropone, con alcune evidenti sviste e forzature, il percorso investigativo e gli accertamenti svolti nel corso delle indagini inerenti il gravissimo incidente occorso il 3 settembre 2005 a causa del quale decedevano tre persone, il sig. N. C. \_\_\_\_\_, il sig. D. O. \_\_\_\_\_, nell'immediato, ed il sig. G. L. \_\_\_\_\_, a distanza di circa sei mesi dall'incidente.



Le sviste e le forzature, che hanno però un ruolo nella decisione del giudice, consistono, principalmente, nella lettura parziale di testimonianze, nel travisamento delle relazioni degli ispettori del lavoro e nella erronea interpretazione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 391 bis c.p.

2) Al termine della disamina del percorso investigativo il G.U.P. ha ritenuto di far proprie le conclusioni dei CC.TT. nominati dal P.M. e quindi di ravvisare quale causa dell'incidente la salita della piattaforma sull'ultimo traliccio non ancora reso solidale con la colonna sottostante per il mancato inserimento e successivo serraggio dei dadi negli appositi bulloni.

Sul punto vi è sintonia totale da parte di tutti i consulenti, sia quelli del P.M. che di quelli delle altre parti.

3) E' necessario quindi eliminare dalle contestazioni avanzate al sig. M. l'ipotesi che l'incidente sia da addebitarsi all'uso di tasselli di ancoraggio diversi da quelli utilizzati, contestazione presente invece sia nel capo di imputazione che nel verbale degli ispettori del lavoro e riportata anche nella sentenza oggi impugnata. I tasselli forniti da P. M. erano assolutamente idonei al fissaggio della colonna avendo una capacità di carico e di trazione di molto superiore a quella indicata nel libretto di Uso e Manutenzione.

Così come è assolutamente necessario eliminare da subito qualunque ipotesi di assenza di strumenti e presidi antinfortunistici che possano avere avuto un benché minimo ruolo causale nell'incidente; in particolare nessuna valenza ha avuto la presenza o meno delle c.d. cinture di sicurezza (una della quali peraltro presente nel cantiere) avendo esse la finalità di evitare eventuali

cadute dal ponteggio e non il precipitare del ponteggio stesso. Sul punto i consulenti sono stati chiari nell'escludere qualunque valenza causale.

Ancor più risibile appare la contestazione, se rapportata alla causazione dell'incidente, dell'assenza di un transennamento adeguato che potesse tener conto del precipitare dell'intera piattaforma. Le ragioni di tale conclusione sono fin troppo evidenti: che cosa mai potrebbe entrarci nella caduta della piattaforma la presenza o meno di delimitazioni a terra dell'ambito del cantiere? Per di più la normativa antinfortunistica impone un transennamento idoneo ad evitare che le persone possano transitare in zone soggette alla caduta dall'alto di materiale o attrezzatura; la normativa tutela pertanto l'incolumità delle terze persone e non dei lavoratori.

4) Non si riesce, inoltre, a comprendere quale addebito possa essere effettuato in relazione all'incidente sulla mancanza o meno di manutenzione del ponteggio, rilievo, invece, presente nel capo di imputazione. Da nessun atto né tanto meno dallo stato del macchinario poteva ritenersi che vi fosse mai stata mancanza di manutenzione. D'altra parte vi è la prova che la piattaforma veniva utilizzata continuamente dalla ditta del M... sia nella configurazione societaria esistente al momento dell'incidente sia in quella precedente, Italcos intestataria del macchinario, così come è stato dimostrato che la piattaforma, al momento dell'incidente, era perfettamente funzionante. L'unico appunto, a ben vedere, veniva avanzato dal sig. D... O..., fratello di S..., nell'interrogatorio del 24.2.2006, il quale avanzava affermazioni che sia dai documenti che dalle altre testimonianze risultavano prive di alcun valore ed anzi erano apertamente smentite. Ebbene, nonostante fosse evidente l'interesse del sig. D... O... a mettere in cattiva luce il

sig. M. . . e a dire conseguentemente cose anche false, sia il P.M. nel redigere il capo di imputazione che i CC.TT. del P.M. nonché il Giudice hanno cercato proprio nella parole di D . . . un qualche motivo per addebitare la responsabilità dell'incidente al sig. P . . . M . . . privando invece di credibilità altre affermazioni, quali quelle dei sigg.ri E . . . Di . . . D . . . , D . . . , D . . . D . . . e C . . . B . . . , sul presupposto non vero che gli stessi fossero dipendenti del M . . . e quindi timorosi di perdere il lavoro.

5) Sgombrato così il campo da possibili equivoci su fatti e circostanze, pur contestate, che non potevano in alcun modo aver inciso, sia pur indirettamente, sulle cause dell'incidente, è necessario ritornare alle argomentazioni centrali (erroneamente) addotte dal Giudice per fondare la responsabilità del sig. M.

Come già ricordato, il Giudice (pag.19 e pag. 13 della sentenza) ha affermato di condividere le conclusioni dei CC.TT. del P.M. e che quindi la causa dell'incidente vada ravvisata nella salita della piattaforma sull'ultimo traliccio non ancora reso solidale con la colonna sottostante per il mancato inserimento e successivo serraggio dei dadi negli appositi bulloni.

In poche parole, la morte degli operai è avvenuta per essere precipitati dall'alto a causa del crollo della piattaforma in quanto il traliccio ove era "salita" la piattaforma non era stato ancora reso solidale alla colonna verticale mediante l'inserimento delle viti ed il loro successivo serraggio mediante bulloni.

Pertanto la causa diretta ed immediata dell'incidente è rappresentata dal mancato inserimento delle viti nelle asole previste e conseguentemente

dall'assenza del loro serraggio alla struttura mediante i bulloni.

**Le viti ed i bulloni venivano rinvenuti nel luogo dell'incidente. Erano quindi presenti nel cantiere ed erano a disposizione degli operai.**

Inoltre il ponteggio è risultato essere conforme alla normativa vigente. Le uniche irregolarità riguardavano il numero di matricola diverso dai documenti in possesso di M e la mancanza del libretto Uso e Manutenzione. Riguardo il numero di matricola la EUROSCAF ha rilasciato la dichiarazione che la piattaforma coinvolto nell'incidente era fornita di apposita certificazione CE e che la difformità del numero di matricola presente nei documenti rilasciati al M era solo una svista in quanti le piattaforme, quella dell'incidente e quella riportante il numero di matricola dei documenti, erano assolutamente identiche.

Per quanto riguarda il libretto di Uso e Manutenzione questo non è mai stato rilasciato al M o prima alla Italcos ed è stato fornito dalla Euroscaf solo nella versione modificata dopo che era avvenuto l'incidente con l'inserimento di alcune parti che nulla avevano a che vedere con il funzionamento dei ponteggi e con la normativa in materia. L'assenza di tale libretto potrebbe rappresentare, al più, una semplice irregolarità estranea però all'incidente in quanto nel cantiere di via : era presente il **manuale di montaggio della piattaforma** come correttamente veniva affermato nella relazione 1.10.2005 a firma della dott. R e nel verbale di contravvenzione del 28.9.05. Questo manuale conteneva le istruzioni di montaggio della piattaforma ed era nel cantiere proprio per la sua consultazione, ove e se necessaria, da parte degli operatori. Incomprensibile quindi il grave errore in cui è incorso il Giudice a pag. 19

ove stigmatizza l'assenza proprio del manuale di istruzioni riconducendo a questa mancanza e non a quella del libretto uso e manutenzione un ruolo decisivo nella condanna del M .

6) Il Giudice ha affermato la penale responsabilità del sig. M . "non essendo emerso che il datore di lavoro abbia predisposto tutte quelle misure e cautele necessarie per garantire la sicurezza sul luogo del lavoro ed abbia ottemperato all'ulteriore obbligo di vigilare sull'effettivo uso da parte degli operai di tali misure ed ottemperato alle prescrizioni antinfortunistiche previste per l'attività edilizia" (pag. 16 della sentenza)

La sola lettura di questa affermazione fa comprendere l'erroneità evidente con cui è stato impostato il ragionamento giuridico del Giudice alla base della condanna del sig. M . : la penale responsabilità non viene fondata sul raggiungimento della prova che il sig. M . avrebbe omesso di adottare per colpa quelle cautele necessarie ad impedire la causazione dell'incidente con conseguente morte dei tre lavoratori, ma, con una evidente inversione dell'onere della prova, sulla mancanza di prova che il sig. M . abbia predisposto tutte quelle misure e cautele necessarie per garantire la sicurezza del luogo di lavoro e quindi per evitare l'incidente.

Così ragionando è chiaro che il datore di lavoro, in caso di incidente nel suo stabilimento, dovrà sempre rispondere penalmente del fatto in quanto proprio l'accadimento dell'incidenza evidenzia uno sviamento dal normale svolgere della fase lavorativa, sviamento che, ragionando come il GUP, non potrebbe non essere addebitato al datore di lavoro. Il che appare inaccettabile e contraria al principio di colpevolezza.

7) Nessuno specifico addebito collegabile causalmente all'incidente è stato

individuato e contestato dal Giudice di primo grado il quale ha elencato una serie di presunte incompletezze della documentazione richiesta dalla 626/94 che hanno veramente ben poco a che vedere con l'incidente del 3.9.05. Che cosa c'entri l'erronea indicazione del numero di matricola nel POS (pag. 17 della sentenza) con il mancato inserimento delle viti sul traliccio verticale non è veramente dato sapere! Così non si comprende che cosa c'entri la contestata genericità del POS e la (presunta) mancanza dell'indicazione dei singoli responsabili della sicurezza. A parte che non è assolutamente vero che il POS fosse generico o mancante dei requisiti di legge: è sufficiente un suo approfondito esame, scevro però da apriorismi dovuti all'avvenuto incidente, per rendersi conto dell'inappuntabilità del documento se rapportato alle esigenze ed alla grandezza del cantiere. Ciò che più importa è che anche se si dovesse ritenere il POS generico, le mancanze contestate non si porrebbero comunque in rapporto causale con le "una o più gravi disattenzioni o imperizie" che i CC.TT. (pag.80) hanno affermato esservi state da parte dei lavoratori.

Evidentissimo il salto logico in cui è incorso il GUP quando da contestazioni così generiche fa discendere (pag.18) che sarebbe "risultato più che evidente che, nonostante la presenza quella mattina per ben due volte del M sul cantiere, tale piattaforma sia stata montata senza il rispetto delle minime cautele poste a prevenzione del sinistro".

Questa grave affermazione del Giudice è smentita da tutte le indagini tecniche svolte avendo accertato che la piattaforma è crollata solo per una grave svista e dimenticanza operata da o dai lavoratori e non dal non corretto posizionamento della piattaforma o da un erroneo ancoraggio.

La gratuita e l'infondatezza del passaggio della sentenza appena sopra riportato risultano oltremodo evidenti dal successivo periodo della sentenza stessa ove con pervicacia si ripropone il citato schema del "non risulta che" siano state impartite dal M . . . "disposizioni o messo a disposizione strumenti per la protezione degli operai mediante l'utilizzo, ad esempio, di cinture di sicurezza ... ma anche dei passanti mediante una adeguata delimitazione del cantiere edile che impedisse il transito a terzi estranei al cantiere".

A parte la errata ricostruzione degli eventi in quanto la mattina il M era in cantiere ed aveva insieme agli operai provveduto a posizionare e montare la piattaforma e ad elevare i primi tralicci della colonna verticale, ritornando successivamente nel cantiere proprio per vedere e controllare che il montaggio della piattaforma avvenisse secondo le indicazioni date e secondo le istruzioni di montaggio del ponteggio, il GUP ha continuato a delineare lacune e mancanze in capo al M . . . che nulla hanno a che vedere con le cause del sinistro, quasi a voler cercare motivi inesistenti ed impalpabili ove ancorare per forza una responsabilità che si fatica a vedere.

8) L'unica volta che il GUP ha portato un argomento che potrebbe essere causalmente legato all'evento è incorso in un'affermazione falsa. Si ritiene utile riportare il passo della sentenza:

"Si è sostenuto che i tre operai (di cui due dipendenti dell'impresa M' ed il terzo lavoratore autonomo), avessero le capacità tecniche per poter eseguire le mansioni loro assegnate avendo già assistito ad analoghe attività di montaggio e smontaggio della piattaforma e dei tralicci di sostegno.

Tuttavia, poiché non è mai stato rinvenuto nella sede del cantiere né prodotto dall'imputato



Oi , fratello di S O , sulla presunta incompetenza dei lavoratori riguardo al montaggio della piattaforma, vi sono le dichiarazioni chiare ed inequivocabili di C B , di D e di F D: D i quali, diversamente da quanto affermato da GUP, non avevano alcun interesse personale essendo titolari di ditte o lavoratori non alle dipendenze del sig. M:

10) Il sig. P M aveva posto in atto tutte le misure tendenti ad evitare infortuni ai propri lavoratori nel montaggio e nell'utilizzo del ponteggio. Aveva da tempo istruito i suoi dipendenti, che avevano una qualifica che secondo i contratti collettivi prevede fra le proprie mansioni anche il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. I dipendenti avevano più volte montato e smontato il ponteggio sia nel cantiere di via dei che in quelli diversi eseguiti dalla ditta individuale P M o dall'Italcos di P M & C., società da tempo in liquidazione. Il giorno dell'incidente il sig. P M era stato in cantiere più volte procedendo peraltro al posizionamento ed al montaggio della piattaforma. Aveva affiancato i dipendenti da un lavoratore, il sig. n: C , esperto nel montaggio della piattaforma (vedi dichiarazioni di B e dei sigg.ri D D ). Il montaggio della colonna verticale non era un'operazione complessa (pag. 60 della relazione dei CC.TT.). **A disposizione dei lavoratori vi erano le istruzioni di montaggio della piattaforma.** La caduta della piattaforma è avvenuta per una gravissima disattenzione o svista in quanto centinaia e centinaia di volte i lavoratori avevano eseguita regolarmente la manovra di serraggio fra di loro dei tralicci verticali. Fra l'altro la necessità del serraggio dei tralicci è fatto talmente

nel corso del processo il manuale di istruzione per il montaggio della piattaforma, appare assai arduo ritenere che, in assenza di tale prezioso documento, gli operai avessero acquisito quella necessaria esperienza derivante dalla loro eventuale mera presenza sul cantiere al momento di altro smontaggio e rimontaggio ad opera di altri operai (tra cui D. ed E.) in altri cantieri del M. ”.

**Poiché come precedentemente dimostrato il manuale di istruzioni per il montaggio della piattaforma era presente nel cantiere al momento dell'incidente come è stato verificato dalla dott.ssa R. dell'ASL, la base del ragionamento del GUP appare fallace e destituita di fondamento.**

D'altra parte il richiamo al dovere di vigilanza che deve essere esercitato dal datore di lavoro mal si attaglia al caso in questione in quanto il M. aveva correttamente adempiuto al suo dovere di controllo e di indicazione, né il Giudice ha indicato il precetto, la condotta, il fatto specifico sul quale il M. avrebbe omesso di esercitare il dovere di vigilanza rendendosi probabilmente conto che purtroppo anche se il M. fosse stato presente nel cantiere, molto probabilmente, l'incidente sarebbe avvenuto lo stesso in quanto a distanza di 20 metri il M. ben difficilmente si sarebbe potuto accorgere che qualcuno degli operatori aveva “dimenticato” di apporre le viti ed i bulloni sul traliccio. “Dimenticanza” che non può non apparire come un evento del tutto imprevedibile ed inspiegabile stante la competenza e la qualifica dei lavoratori.

9) Non è, infatti, assolutamente vero che gli operai non avessero avuto una adeguata formazione proprio nel montaggio e nell'utilizzo della piattaforma.

A fronte dell'unica e chiaramente interessata dichiarazione di D.

elementare e di tale evidenza che non meriterebbe alcuna precisazione o specifica indicazione.

Appare veramente arduo poter ravvisare nel M. gli estremi della colpevolezza, requisito questo che deve sempre essere rispettato.

11) Il GUP nella sentenza afferma la responsabilità del M. sull'unico generico ed arbitrario assunto della mancanza di formazione degli operai senza tener nel dovuto conto non solo le prove raccolte dalla difesa, liquidate ravvisando nei testimoni un presunto interesse in verità assolutamente assente, ma anche la elementare considerazione che il mancato inserimento delle viti ed il serraggio dei bulloni è una manovra elementare che non richiede abilità o formazione particolare. La tragica "dimenticanza" in cui sono incorsi i lavoratori appare come un evento imprevedibile esulante da ogni possibile.

La Cassazione ha espressamente affermato che *la prevedibilità non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni. Infatti, come ritenuto diffusamente pure in dottrina, la descrizione dell'evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità* (Cass.pen., 28.06.2007, 39606).

Tutto ciò premesso e con espressa riserva di articolazione di motivi aggiunti, il sig. P. M., difeso dall'Avv.

chiede

che l'Ecc.mo Collegio voglia, in totale riforma della sentenza n.425/07 reg.sent., pronunciata il 20.9.2007 dal Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, con motivazione depositata il 24.3.2009

e con notifica dell'avvenuto deposito il 3 aprile 2009, assolvere il sig.

M : dal reato contestatogli con la formula più ampia possibile e con conseguente riforma della condanna al risarcimento della parte civile ed alle spese processuali e di costituzione della parte civile.

Perugia, il 18 maggio 2009